

Nº 1016

do Departamento do Dr. Papaterra

Prot. nº 2 - Reg. fls. 175

B. P. 15. n. 2 - 1183 ✓

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Imigração

6/



Anno: 1924

Data Outubro 25

1
10

Monte Alto

Interessado Cadorin Geraldo

Assumpto Restituição de passagem



Barbosa

Exmo. Snr, Dr Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas do Estado de S. Paulo

A DIRECTORIA DE TERRAS,
COLONISAÇÃO E IMMIGRAÇÃO

DEZ 13 1924

OFFICIAL MAIOR

SECRETARIA DA AGRICULTURA
Secção de Expediente
DEZ 12 1924
N.º 11328
DIRECTORIA GERAL

S. Paulo

SECRETARIA DA AGRICULTURA
DEZ 12 1924
Cabinete do Secretario

Cadorin Geraldo, com 25 annos de idade, immigrante chegado ao porto de SANTOS, em 13 de Julho de 1924, pelo vapor "DUQUE D' AOSTA", procedente de Porto de GENOVA-Italia, achando-se localisado com sua familia (composta de sua mulher TOSCANA BERTA, de 24 annos de idade, sua filha DUCHELINA, com 1 anno de idade) na Fazenda do Snr Jeremias de Paula Eduardo (Fazenda S. Roque) neste Districto, Estação de Tabarana da Companhia Melhoramentos de Monte Alto, conforme prova com os documentos juntos, e tendo pago sua passagem daquelle porto ao de SANTOS, vem, respeitosamente, requerer dignese V. Excia., de accordo com a lei, autorisar a restituicao ao supplicante, da importancia de quatro mil e cem lyras (4.100) despendidas com o seu transporte, conforme prova o recibbo junto ao presente.

Por ser de justiça

E. R. M.

Monte Alto,
Cadorin Geraldo



Directoria Geral
EXPEDIENTE

DEZ 15 1924
LANÇADO

Barbosa

Reconheço a firma supra da p.
Em test.º JB de verdade
Monte Alto, 25 de 1924



José Cupertino Botto
Firma



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione

30. Via Boncompagni — ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Console italiano del luogo, o agli Addetti italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Il presente Passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a Corrocin Gerardo
figlio di Giuseppe

e di Adonia Caterina
nato a Montuno Prov. di Crevin
il 26 Giugno 1899

residente a Montuno Prov. di Crevin
Stato civile Coniugato

Professione Bracciante

Sa leggere h' Sa scrivere h'

Posizione di leva 1899

Paese di

Località

destinazione

Stato

II (1)

(1) Autorità che rilascia il Passaporto

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità Italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.





CONNOTATI
 Statura m. *164*
 Fronte *cupe*
 Occhi *colorati*
 Naso *regno*
 Bocca *quadr.*
 Capelli *bruni*
 Barba *rara*
 Baffi *bruni*
 Colorito *rosso*
 Corporatura *regno*
 Segni particolari

Firma del titolare _____

Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma.

Il (in *questore*)



Passaporto rilasciato
 dalla R. *Questoria di Genova*
 N° del Passaporto *2191*
 N° del Registro corrispondente *2*
 Data del rilascio *20-6-1924*

(1) Autorità che fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA'	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

Da staccare dall'Autorità di P.S. di confine o del Porto di sbarco

Rimpatrio. *Quinto Torino*
 Pass.to rilasciato dalla R. *di*
 N. del Pass.to *2191* N. del Reg. corrisp. *2*
 Data del rilascio *2-6-1924*
 Titolare del Pass.to *Giovanni Gerardo*
 (COGNOME E NOME)
 Professione *avvocato*
 Comune di nascita *Genova* Prov. di *Genova*
 Data di nascita *20-6-1899*
 N. dei minorenni partiti col titolare } maschi _____
 } femmine _____
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto } Località _____
 } Stato _____

La presente cedola deve essere compilata dall'Autorità che rilascia il Passaporto.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera e del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA

ENTRATA



UFFICI ITALIANI DI EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 34.</i>
Briey (Francia)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Aires (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Ottawa e Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Abo, Adalia, Adana, Addis-Abeba, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Assunzione, Atene, Avana, Bagdad, Bahia, Baku, Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut, Belgrado, Bello Horizonte, Bender Bouchire, Berlino, Berna, Biserta, Bogotà, Bombay, Bona, Bordeaux, Boston, Braila, Bratislavia, Breslavia, Bridgetown, Briga, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Cadice, Caifa, Cairo, Cajenna, Calcutta, Canea, Cannes, Canton, Capetown, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenhagen, Cordoba, Corfù, Costantinopoli, Cracovia, Cristiania, Curacao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica, Dedeagatch, Denver, Diego Suarez, Dijon, Dortmund, Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Eriwan, Filadelfia, Filippopoli, Fiume, Florianopoli, Fort de France, Francoforte s-M, Freetown, Funchal, Galatz, Gedda, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gondar, Gothenburg, Graz, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harbin, Harrar, Havre, Heisingfors, Hodeida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Juiz de Fora, Kabul, Kano, Kiel, Kingston, Kinshassa, Königsberg, Kowno, L'Aja, La Ceiba, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Locarno, Lodz, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahè, Malta, Managua, Manilla, Mannheim, Maracaibo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza, Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey, Montevideo, Montreal, Morawska Ostrava, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastle on Tyne, Nizza, Nuova Orleans, Nuova York, Oporto, Panama, Pará, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Pechino, Pernambuco, Pireo, Point à Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Said, Porto Stanley, Praga, Pritzend, Puerto Cabello, Puerto Cortes, Quito, Ragusa, Reims, Reval, Ribeirao Preto, Riga, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam, Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salonico, San Domingo, San Francisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvatore, Santa Croce di Tenerife, Santa Fè, San Thomas, Santiago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Sebenico, Seoul, Scrajevo, Slax, Shanghai, Singapore, Siviglia, Smirne, Sofia, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma, Strasburgo, Susa, Tangeri, Teheran, Tientsin, Tiflis, Tolone, Tokio, Trebisonda, Trinità, Tunisi, Uskub, Valenza, Valparaiso, Varna, Varsavia, Veracruz, Vienna, Villaco, Washington, Jokohama, Zagabria, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione Generale Italiana - Sicula-Americana - Transatlantica Italiana.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRANTI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E - 149th St. New York - 906^a a 910 So; Halsted St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.

2034



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione

30. Via Boncompagni — ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesso volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Console italiano del luogo, o agli Addetti Italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Velo Di. Aprile 27/16 3
Il presente Passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

1761
PASSAPORTO

rilasciato a Cescau Paula
figlio di Antonio

e di maria Rosalia

nato a Monfumo Prov. di Teramo

il 13 Gennaio 1900

residente a Monfumo Prov. di Teramo

Stato civile Coujugato

Professione Casa vuota

Sa leggere Si Sa scrivere si

Posizione di leva ...

Paese di Località ...


destinazione } Stato Brasile

II (1) Quelborg

(1) Autorità che rilascia il Passaporto

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità Italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.





CONNOTATI

Statura m. 163
 Fronte regre
 Occhi celesti
 Naso regre
 Bocca 5
 Capelli bruni
 Barba _____
 Baffi _____
 Colorito rosuo
 Corporatura regre
 Segni particolari _____

Firma del titolare _____

Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma.

Il (in Quindici)



Passaporto rilasciato

dalla R. Superiore di Quindici

N° del Passaporto 2190

N° del Registro corrispondente 2

Data del rilascio 3 giugno 1924

due fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA' ^{anni}	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
I	<u>Carolina Rubini</u>	<u>figlia</u>	<u>12</u>	<u>Montuno</u>	<u>1-9-1908</u>
2					
3					
4					
5					

Da staccare dall'Autorità di P.S. di confine o del Porto di sbarco

Rimpresso.
 Pass.to rilasciato dalla R. Superiore di Quindici
 N. del Pass.to 2190 N. del Reg. corrisp. te 2
 Data del rilascio 3-6-1924
 Titolare del Pass.to Carolina Rubini
 Professione Carolina
 Comune di nascita Montuno Prov. di Quindici
 Data di nascita 1-9-1908
 N. dei minorenni partiti col titolare } maschi _____
 } femmine _____
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto } Località _____
 } Stato _____

La presente cartolina deve essere compilata dall'Autorità che rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

	<p>VISTO</p> <p>25 JUL 1924</p> <p>CONSULADO GERAL DOS E.U. DO BRASIL EM GENOVA</p>	<p><i>W. J. M. Perry</i></p>
	<p>58</p> <p>4000 RS</p> <p>RECEBI CURAS</p> <p><i>W. J. M. Perry</i></p>	<p><i>W. J. M. Perry</i></p>
<p>1728</p>		<p><i>W. J. M. Perry</i></p>

Vidimazioni delle Autorità estere.

La presente cedola, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione (Ufficio statistica) - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'Ufficio di P. S. della Stazione di confine o del Porto di sbarco.

RIMPATRIATO

via _____

il _____

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera e del Porto d'imbarco e di sbarco.

USCITA	ENTRATA
 <p>Commissariato di P. S. DEL PORTO DI GENOVA 27.6.1924 V° alla PARTENZA</p>	

UFFICI ITALIANI DI EMICRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 34.</i>
Briey (Francia)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Aires (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Ottawa e Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Abo, Adalia, Adana, Addis-Abeba, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Assunzione, Atene, Avana, Bagdad, Bahia, Baku, Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut, Belgrado, Bello Horizonte, Bender Bouchire, Berlino, Berna, Biserta, Bogotà, Bombay, Bona, Bordeaux, Boston, Braila, Bratislava, Breslavia, Bridgetown, Briga, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Cadice, Caiffa, Cairo, Cajenna, Calcutta, Canea, Cannes, Canton, Capetown, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenaghen, Cordoba, Corfù, Costantinopoli, Cracovia, Cristiania, Curacao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica, Dedegatch, Denver, Diego Suarez, Dijon, Dortmund, Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Eriwan, Filadelfia, Filippopoli, Fiume, Florianopoli, Fort de France, Francoforte s-M, Freetown, Funchal, Galatz, Gedda, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gondar, Gothenburg, Graz, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harbin, Harrar, Havre, Helsingfors, Hodeida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Juiz de Fora, Kabul, Kano, Kiel, Kingston, Kinshassa, Königsberg, Kowno, L'Aja, La Ceiba, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Locarno, Lodz, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahé, Malta, Managua, Manilla, Mannheim, Maracaibo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza, Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey, Montevideo, Montreal, Morawska Ostrava, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastle on Tyne, Nizza, Nuova Orleans, Nuova York, Oporto, Panama, Parà, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Pechino, Pernambuco, Pireo, Point à Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Saïd, Porto Stanley, Praga, Prizrend, Puerto Cabello, Puerto Cortes, Quito, Ragusa, Reims, Reval, Ribeirao Preto, Riga, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam, Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salonico, San Domingo, San Francisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvatore, Santa Croce di Tenerife, Santa Fè, San Thomas, Santiago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Sebentico, Seoul, Serajevo, Sfax, Shanghai, Singapore, Siviglia, Smirne, Sofia, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma, Strasburgo, Susa, Tangeri, Teheran, Tientsin, Tifis, Tolone, Tokio, Trebisonda, Trinità, Tunisi, Uskub, Valenza, Valparaiso, Varna, Varsavia, Veracruz, Vienna, Villacco, Washington, Yokohama, Zagabria, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione Generale Italiana - Sicula-Americana - Transatlantica Italiana.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRANTI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrito o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E - 149th St. New York - 906 a 910 So; Halsted St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi con vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.

ALL' EMIGRANTE.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società Riunite
 FLORIO, RUBATTINO & LLOYD ITALIANO

Società Anonima - Sede in Genova
 Capitale Sociale L. it. 150.000.000 interamente versato

N° 1761

UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA N. 2033

Biglietto d'Imbarco per N.° 2 Posti di 3^a Classe

col Vapore di bandiera italiana

che partirà da GENOVA il

toccando di scalo i Porti di

DUCA D'AOSTA (Staz. netto Tonnellate 1507)

27 GIU 1924
 RIO JANEIRO

per SANTIAGO

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 15/2 (comprese le fermate nei porti di scalo)

COGNOME E NOME		Età	Cuccette	Razioni
1.	Gadoriu Guardo	25	1	1
2.	moa. Berta	24	1	1
3.	fly. Solina	9/12	-	-
4.	Causa non presentata in tempo Vapore Palumbo			
5.	... se prima della partenza del ... stabilisse un nolo superiore.			
6.				
7.				
La durata del viaggio sarà aumentata di un giorno per ogni scalo eventuale che toccherà il piroscafo.			TOTALE	2

Nolo di passaggio L. it. 20/50 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in base alla tariffa approvata dal R. Commissariato.

DISTINTA

N. 2 posti a L. it. Totale L. it. 4100

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. per posto " 4400

Rimane a pagarsi a Genova L. it.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
 Società riunite FLORIO, RUBATTINO & LLOYD ITALIANO
 UFFICIO EMIGRAZIONE
 L'Incaricato

[Handwritten signature]

GENOVA, li 14 GIU 1924 192

N. B. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potrà essere loro rifiutato l'imbarco.

CAPO V. - TESTO UNICO. LEGGE SULL' EMIGRAZIONE

Art. 37. N. 1. — Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto e dagli atti preliminari di esse e comunque siano alle medesime connesse o che incorrano nel pagamento di vettore e munuti di linea consociati, le azioni nel medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti e dai passeggeri di terza classe o di classe equivalente di nazionalità italiana, rimpatrianti su prececa inseriti in patente di vettore e munuti di linea consociati, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 40. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 41. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 42. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 43. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 44. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 45. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 46. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 47. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 48. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 49. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 50. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 51. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 52. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 53. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 54. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 55. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 56. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 57. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 58. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 59. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 60. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 61. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 62. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 63. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 64. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 65. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 66. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 67. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 68. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 69. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 70. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 71. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 72. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 73. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 74. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 75. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 76. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 77. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 78. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 79. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 80. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 81. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 82. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 83. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 84. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 85. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 86. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 87. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 88. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 89. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 90. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 91. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 92. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 93. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 94. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 95. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 96. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 97. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 98. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 99. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

Art. 100. — I giudici avanti l'Emigrazione, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione, ai Regi Commissari di bordo, qualunque ne sia il valore.

COMPUTO DEI POSTI. — Art. 74 del Regolamento sull' emigrazione (lettera e). — Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto pagano un quarto di posto; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL' EMIGRAZIONE. — Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. — La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. — La Tabella B quando prevalgano quelli delle provenienze settentrionali.

TABELLA A, indicante la composizione di pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	1° PASTO		2° PASTO		ELENCO dei Generi Alimentari		Giorni della settimana					Quantità totale settimanale	
	Colazione	Colazione	Colazione	Colazione	Colazione	Colazione	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì		Sabato
	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.
Lunedì													
Martedì													
Mercoledì													
Giovedì													
Venerdì													
Sabato													
Domenica													

TABELLA B, indicante la composizione di pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	1° PASTO		2° PASTO		ELENCO dei Generi Alimentari		Giorni della settimana					Quantità totale settimanale	
	Colazione	Colazione	Colazione	Colazione	Colazione	Colazione	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì		Sabato
	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.
Lunedì													
Martedì													
Mercoledì													
Giovedì													
Venerdì													
Sabato													
Domenica													

CONDIZIONI DI PASSAGGIO. — Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esse non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito per qualsiasi causa il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al capitano, in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materiale esplosivo od infiammabile. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrare e distruggere, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione di tali prescrizioni.

N. B. — I passeggeri che non si presenteranno all' Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

5

O abaixo assignado, Juiz de Paz deste Destricto de MONTE ALTO? atesta a fe
de seu cargo, que o colono Cadorin Geraldo, casado, com 25 annos de idade,
acha-se localisado na propriedade agricola denominada S. Roque, do Snr Je-
remias de Paula Eduardo, havendo se contractado para o anno agricola de
1924 a 1925

Monte Alto, 21 de Novembro de 1924.
O 2.º Juiz de Paz em exercicio
José da Costa



Reconheço a firma superior
Em test.º HB de verdade
Monte Alto, 21 de Novembro de 1924



[Handwritten signature]

Reconhecer no TAB.ºº FIRMIO
Rua S. Paula, 1, - S. PAULO
FIRMA no TAB.ºº HERMANES
RIO - ROSARIO, 245

O abaixo assignado, Jeremias de Paula Eduardo, por proprietario agricola residente neste Municipio, Brasileiro, casado, com 38 annos de idade, afirma sob palavra, que o colono Cadorin Geraldo, chegado ao porto de SANTOS em 13 de Julho proximo findo, pelo vapor DUQUE D'AOSTA, acha-se localizado em sua propriedade agricola denominada S. Roque, nesne Destricto, havendo se contractado para o anno agricola de 1924 a 1925.

Monte Alto 4 de Outubro de 1924

Monte Alto 18 de Novembro 1924
Jeremias de Paula Eduardo



Recobro a uma peça
 em test^o BB de validade
 Monte Alto, 21 de Nov de 1924

Reconhecer no TAB.º FIRMOS
 Rua Quitanda, 1. — S. PAULO
 FIRMA no TAB. F. FIRMES
 RIO - ROSARIO, 141



[Handwritten signature]

4

Al Departamento Estadual de
Trabalho para que se deje
mandar reformar

Directoria de Terras, 17-12-24

L. Costa
Director interino

N. 548

GADORIN GERALDO, italiano, agricultor, com 25 annos de idade, sua mulher Bertha, com 24, e sua filha Dulcina, com 1, - procedentes do porto de Napoles, pelo vapor "D. Aosta", entraram na Hospedaria deste Departamento em 5 de Agosto ultimo, e seguiram para a fazenda do Sr. Foschini Antonio, na estação de Fernando Prestes, com destino certo, não tendo ainda sido organizada a respectiva caderneta de contracto, por falta de devolução, por parte do fazendeiro, da procura que lhe foi enviada em carta deste Departamento, de 21 de Agosto ultimo.

É exhibido documento relativo ás despesas com as passagens, na importancia de Liras 4100 (quatro mil e cem liras).

Departamento Estadual do Trabalho, S. Paulo, 29 de Dezembro de 1924.

Antônio Severina
DIRECTOR.

Voltar e ao Sr. Amador

20-12-24

*Pleasant
Goffin*

Caetano Gerardo pede restituição
da quantia que despendeu com o seu
transporte e o da sua família.

A família do requerente não é com-
posta de 3 pessoas para o trabalho de 12 até 10
anos.

Fernos, 31-12-924.

Arnaldo Bunter
3º. Oficial.

Indeferido.
L. Costa
Diretor inf.
2.1.25